

# Assicurazione Cyber Protection Business per le Imprese

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Cyber Protection Business

Data aggiornamento: 14/06/2025. Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

### Società

L'impresa di assicurazione è Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni. Sede Legale: Via San Francesco d'Assisi, n.10, 10122 Torino, Italia. Telefono. +39 011 5554015 sito internet: [www.intesasanpaoloprotezione.com](http://www.intesasanpaoloprotezione.com) e-mail: [servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com](mailto:servizioclienti@pec.intesasanpaoloprotezione.com); PEC: [comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com](mailto:comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com) e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale: **Patrimonio netto:** 1.050,79 Mln €; **Risultato Economico di periodo:** 252,33 Mln €.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'**Indice di Solvibilità** (Solvency Ratio) è pari a 276%; per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: <https://www.intesasanpaoloprotezione.com/dati-finanziari>.

Al contratto si applica la legge italiana.

### Prodotto

#### Che cosa è assicurato?

#### DANNI PROPRI

##### **SPESE DI RISPOSTA ALL'EMERGENZA CYBER**

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. paga tutte le spese necessariamente e ragionevolmente sostenute dall'Assicurato, previo accordo scritto, in conseguenza di un'emergenza cyber nei sistemi informatici dell'Assicurato per:

- ✓ indagare, accertare la causa, l'estensione di un'emergenza cyber e raccomandare misure di mitigazione
- ✓ notificare a tutte le parti interessate l'avvenuta violazione delle proprie informazioni di identificazione personale. Sono comprese inoltre le spese per le necessarie notifiche alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle vigenti normative applicabili
- ✓ a costituzione di un servizio di call-center esterno da mettere a disposizione di tutti coloro che saranno interessati a ricevere informazioni a seguito della notifica ricevuta dell'avvenuta violazione delle proprie Informazioni di identificazione personale
- ✓ le attività legali relative alla gestione dell'emergenza cyber.

#### **DANNI DA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ**

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. paga all'Assicurato:

- ✓ le perdite di profitto che gli possano derivare, dall'interruzione totale o parziale dell'attività, per un periodo massimo di tre mesi (periodo post evento), in conseguenza dell'indisponibilità dei propri sistemi informatici a causa di un'emergenza cyber.
- ✓ le maggiori spese sostenute durante il periodo post evento per evitare o ridurre la perdita del profitto, entro il limite dell'importo della perdita di profitto che tali spese hanno evitato.

#### **SPESE DI RIPRISTINO DEI DATI**

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. rimborsa:

- ✓ i costi necessari e ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per recuperare, sostituire o ripristinare i dati originariamente contenuti nei propri sistemi informatici e danneggiati, persi o corrotti a seguito un'emergenza cyber.
- ✓ le spese di ripristino di tali dati, nel caso in cui non fosse possibile recuperare, sostituire o ripristinare gli stessi, limitatamente ai soli costi necessari e ragionevoli sostenuti dall'Assicurato nel tentativo di raggiungere tale scopo.

## SPESE DI RETTIFICA DELL'HARDWARE

- ✓ Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. paga i costi per la sostituzione o la riparazione di componenti hardware dei sistemi informatici dell'Assicurato che non siano più utilizzabili in conseguenza di un'emergenza cyber. Tali componenti sono sostituiti o riparati con altri nuovi o equivalenti per utilizzo e qualità.

## SPESE DA ESTORSIONE CYBER

- ✓ Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. paga i costi necessari ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per investigare e far fronte ad un'estorsione cyber, anche solo tentata

## DANNI A TERZI

### DANNI A TERZI E LE SPESE DI DIFESA

- ✓ La garanzia copre i danni causati a Terzi a seguito di un'emergenza cyber dell'Assicurato e per i quali sia stata inviata una richiesta di risarcimento, presentata per la prima volta nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di validità della polizza o durante un'eventuale estensione del periodo per la denuncia dei sinistri

## RICHIESTE DI RISARCIMENTO DA RESPONSABILITÀ NELL'ATTIVITÀ MULTIMEDIALE

- ✓ La garanzia copre i danni causati a Terzi e le spese di difesa a carico dell'Assicurato derivanti da richieste di risarcimento ricevute per la prima volta durante il periodo di validità della polizza o durante un'eventuale estensione del periodo per la denuncia dei sinistri e conseguenti a un'emergenza cyber relativi a:
  - ✓ diffamazione o calunnia
  - ✓ violazione dei diritti della proprietà intellettuale
  - ✓ violazione delle norme in materia di discriminazione

## MULTE E SANZIONI PCI (PAYMENT CARD INDUSTRY)

- ✓ Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. paga le penalità contrattuali previste dalle società emittenti carte di credito o altri fornitori di servizi finanziari a carico dell'Assicurato in caso di violazione degli standard di sicurezza previsti durante il periodo di validità della polizza.



## Che cosa NON è assicurato?

### Rischi esclusi

- ✗ Non sono assicurabili le società con fatturato superiore a 10.000.000 € che operano nei seguenti settori considerati ad alto rischio:
  - ✗ Settore finanziario
  - ✗ Servizi sanitari
  - ✗ Servizi legali
  - ✗ Servizi IT
  - ✗ Pubblica amministrazione.



## Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle aziende e alle eventuali controllate, con sede legale od operativa in Italia, titolari di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo, che vogliano assicurarsi dalle conseguenze dannose di un attacco (rischio informatico) sia per sé che per danni causati a soggetti terzi



## Quali costi devo sostenere?

La provvigione percepita dall'intermediario per tutte le annualità è pari al 18%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

### All'impresa assicuratrice

Può inoltrare i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri compilando on line il modulo (<https://www.intesasampaoloprotezione.com/inviare-reclamo>) oppure per iscritto a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Gestione Reclami e qualità del servizio, Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino Fax: +39 011.093.00.15, Email: [reclami@intesasampaoloprotezione.com](mailto:reclami@intesasampaoloprotezione.com), PEC: [reclami@pec.intesasampaoloprotezione.com](mailto:reclami@pec.intesasampaoloprotezione.com). Intesa Sanpaolo Protezione dovrà fornire riscontro al reclamo entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.

### All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it) Info su: [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mediazione</b>                                                  | Con l'assistenza necessaria di un avvocato, l'Assicurato può interpellare un Organismo di Mediazione da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98) per raggiungere un accordo tra le parti.<br>Il tentativo di mediazione costituisce la condizione per poter procedere con una causa civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                      | Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b> | <p>In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sull'ammontare del danno a richiesta di una delle parti, è data facoltà di rivolgersi a un collegio di due periti, nominati uno da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.</p> <p>Ciascun perito può farsi assistere e affiancare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo della sede legale del Contraente o del luogo di residenza o di domicilio dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo perito sono ripartite a metà.</p> <p>La richiesta di attivazione può essere inviata a:</p> <p style="text-align: center;">Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.<br/>Ufficio Sinistri - Mediazione<br/>Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino</p> <p>oppure all'indirizzo PEC: <a href="mailto:comunicazioni@pec.intesansanpaoloprotezione.com">comunicazioni@pec.intesansanpaoloprotezione.com</a><br/>oppure al numero di fax +39 011.093.10.62.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/financeservicesretail/finnet.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/financeservicesretail/finnet.htm</a>).</p> |
| <b>REGIME FISCALE</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>                | L'aliquota d'imposta prevista sui premi versati è pari al 22,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE – AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRA' CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. OSSIA, POTRA' CONSULTARE IL PROFILO PERSONALE, LE SUE POLIZZE ASSICURATIVE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE.**